

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***L'individuazione della residenza fiscale del trust – parte 3a***

di **Sergio Pellegrino**

Analizziamo in questo ultimo pezzo dedicato alla residenza fiscale del trust le presunzioni introdotte dal legislatore in relazione ai trust “localizzati” in Paesi *black list*

Abbiamo visto nel precedente intervento dedicato al tema dell'**individuazione della residenza fiscale del trust** come questa debba avvenire, di regola, adottando i criteri generali previsti dall'articolo 73 del Tuir per società ed enti.

Nell'ambito dell'articolo 73, però, il legislatore ha anche introdotto **due presunzioni legali “specifiche” di residenza del trust**, che come indicato dalla **circolare 48/E/2007**, mirano a “*contrastare possibili fenomeni di fittizia localizzazione dei trust all'estero con finalità elusive*”.

La **prima presunzione** contenuta nel terzo comma dell'articolo 73 stabilisce che si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, il trust e gli istituti aventi contenuto analogo **istituiti in Stati o territori *black list*** - in quanto non consentono lo scambio di informazioni a livello di amministrazioni finanziarie - **quando almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.**

**La norma non brilla certo dal punto di vista della tecnica legislativa.**

Innanzitutto appare **improprio il termine “istituiti”**: letteralmente, un trust istituito in un Paese *black list*, ma poi gestito in uno *white list*, sarebbe penalizzato, mentre, viceversa, sarebbe sufficiente l'istituzione del trust in un Paese *white list* per evitare l'innesco della presunzione anche in caso di gestione dello stesso in uno Stato o territorio *black list*.

Per cercare di superare l'

*impasse* che deriva dal dato letterale della norma, la circolare 48/E/2007 si esprime in questi termini: “

*In buona sostanza, ai fini dell'attrazione della residenza, rileva il fatto che un trust, caratterizzato da elementi collegati con il territorio italiano (un disponente e un beneficiario residente o immobili siti in Italia e conferiti da un soggetto italiano) sia “istituito” ossia abbia formalmente fissato la residenza in un paese non incluso nella white list”.*

C'è poi il problema di stabilire

**in quale momento la residenza fiscale**

**di un disponente e di un beneficiario** attrae in Italia la residenza fiscale del trust.

Secondo la visione dell'Agenzia,

**non è necessaria una coincidenza** da questo punto di vista: la residenza del disponente rileva nel periodo d'imposta in cui questi ha effettuato l'atto di disposizione a favore del trust, mentre la residenza fiscale del beneficiario si può verificare anche in un periodo d'imposta successivo.

Se possibile ancora peggiore è la formulazione della seconda presunzione contenuta nel terzo comma dell'articolo 73 del Tuir:

*“Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”.*

In questa seconda fattispecie l'accento viene posto sulla disposizione nel trust collocato in un Paese

*black list* di

**immobili (o diritti reali su di essi) situati in Italia:** è l'ubicazione degli immobili che crea il collegamento territoriale e giustifica la residenza in Italia del trust.

Confrontando le due disposizioni emergono

**differenze poco comprensibili.**

Innanzitutto, in questa fattispecie non si fa riferimento alla possibilità di

**fornire prova contraria** e quindi la presunzione risulterebbe

**assoluta:** conclusione naturalmente difficilmente accettabile, tant'è che la stessa circolare 48/E/2007 afferma che

*“in entrambi i casi di attrazione in Italia di trust non residenti, la norma opera una presunzione relativa di residenza; rimane quindi la possibilità per il contribuente di dimostrare l'effettiva residenza fiscale del trust all'estero”.*

Curiosamente si

**fa poi riferimento soltanto al trust** e non “

*a istituti aventi contenuto analogo*”, come invece fa la prima presunzione con l’obiettivo di “intercettare” situazioni nelle quali

*“ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al trust ma assegnino loro un “nomen iuris” diverso*”, come può essere, ad esempio, nel caso delle fondazioni che si possono istituire in Liechtenstein.

Infine, parlando di trust, anche il riferimento ai

**vincoli di destinazione** sugli immobili appare poco chiaro e concretamente applicabile all’atto pratico.

*Per approfondire le problematiche relative all’accertamento ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*